

93.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 2033	6
Missioni vevoli nella seduta del 6 febbraio 2002	3	(Sezione 1 – Subemendamento dichiarato inammissibile)	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	6
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	6
Ministro delle attività produttive (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 – Articolo aggiuntivo 8.01 e subemendamenti)	6
Nomina ministeriale (Comunicazione)	4	(Sezione 5 – Articolo 12, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	7, 8
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 6 – Articolo 13 ed articolo aggiuntivo)	14
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 7 – Articolo 14 ed emendamenti)	14, 15
		(Sezione 8 – Articolo 15)	17

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 9 – Articolo 16, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	17	(Sezione 16 – Articolo 23)	21
(Sezione 10 – Articolo 17 ed emendamento) ..	18	(Sezione 17 – Ordini del giorno)	22
(Sezione 11 – Articolo 18 ed emendamento) ..	18	Disegno di legge di conversione n. 2177	30
(Sezione 12 – Articolo 19 ed emendamento) ..	19	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	30
(Sezione 13 – Articolo 20 ed emendamento) ..	19	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	31
(Sezione 14 – Articolo 21 ed emendamento) ..	20, 21	(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	31
(Sezione 15 – Articolo 22 ed emendamenti) ..	21	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	31

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 6 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Dorina Bianchi, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Labate, La Malfa, Lezza, Lisi, Lussana, Mantini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Luigi Pepe, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 5 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MINNITI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2281);

VASCON: « Norme in materia di contratti di affitto dei fondi rustici » (2282);

CHIAROMONTE e GRIGNAFFINI: « Norme sul deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico » (2283);

ANTONIO RUSSO: « Modifiche alla legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale » (2284);

GIOVANNI BIANCHI: « Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo » (2285);

LA GRUA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di competenza territoriale degli uffici di sorveglianza » (2286);

MOLINARI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2287).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

MINNITI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,

in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2281) *Parere delle Commissioni I e V.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):

S. 761. — « Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica » (approvato dal Senato) (2238) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge — già assegnate, rispettivamente, alla I Commissione (nn. 1427 e 1867) e alla II Commissione (n. 2019) — sono assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), che ne hanno fatto richiesta:

CRAXI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (1427), *con il parere della VIII Commissione;*

BUEMI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (1867), *con il parere della VIII Commissione;*

CICCHITTO e SAPONARA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia » (2019).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 4 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per gli esercizi dal 1998 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 56).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 23 gennaio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione D'Agrò ed altri n. 7-00045 e De Brasi ed altri n. 7-00046, modificate, accolte dal Governo e approvate dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo) il 7 novembre 2001, concernenti la IV Conferenza ministeriale della Organizzazione mondiale del commercio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri) e X (Attività produttive) competenti per materia.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al

conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al dottor Andrea TODISCO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 gennaio 2002, a pagina 4, prima colonna, devono intendersi inserite le seguenti parole: Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

« BUEMI ed altri: "Riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura" (2155) ».

Conseguentemente, le righe dalla ottava alla dodicesima si intendono soppresse.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI
IN MATERIA AMBIENTALE (2033)**

(A.C. 2033 – Sezione 1)

SUBEMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA.

All'articolo aggiuntivo 8. 01, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: l-ter) Monte Baldo.

0. 8. 01. 3. Boato, Lion.

(A.C. 2033 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti 12.50, 13.01, 14.20, 14.23, 14.21, 14.22, 16.3, 21.1 e sui subemendamenti 0.8.01.2, 0.8.01.3, 0.8.01.1, 0.12.50.1, 0.12.50.2, 0.12.50.7, 0.12.50.3, 0.12.50.6, 0.12.50.8, 0.12.50.10, 0.12.50.4, 0.12.50.5, 0.12.50.9.

(A.C. 2033 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0. 8. 01. 3 Boato, in quanto suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2033 – Sezione 4)

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2002.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8. 01.
DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 8. 01, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: utilizzando l'accantonamento fino alla fine del comma, con le seguenti: parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0. 8. 01. 1. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Calzolaio, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pigionica, Reduzzi, Rocchi, Sandri, Verretti, Vianello, Zunino, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 8. 01, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: medesimo Ministero.

0. 8. 01. 2. Guido Dussin, Parolo, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo 8. 01, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: l-ter) Monte Baldo.

0. 8. 01. 3. Boato, Lion.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione interessata, è istituito l'Ente parco nazionale del Circeo. Entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. 01. Governo.

(A.C. 2033 – Sezione 5)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

*(Attuazione degli interventi
nelle aree da bonificare).*

1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula con le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale che comprende il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area.

3. Al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi della bonifica e della riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario potrà disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico. Le predette finalità saranno assicurate attraverso l'acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare.

(Approvato).

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO
DI LEGGE.

ART. 12.

(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).

Sopprimerlo.

* 12. 10. Russo Spena, Vendola.

Sopprimerlo.

* 12. 30. Zanella, Lion.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
12. 50 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 12. 50, comma 1, primo periodo, dopo le parole: e nel rispetto aggiungere la seguente: integrale.

0. 12. 50. 9. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla procedura di cui al presente comma i proprietari delle aree interessate all'esproprio e/o i soggetti partecipati dagli stessi proprietari.

0. 12. 50. 1. Vigni, Realacci, Ruzzante.

All'emendamento 12. 50, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'approvazione delle eventuali fino a: d'emergenza.

0. 12. 50. 2. Vigni, Realacci, Ruzzante.

All'emendamento 12. 50, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sviluppo urbanistico dell'area, aggiungere le seguenti: approvato dal consiglio comunale del comune competente per territorio,

0. 12. 50. 7. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il pieno rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni.

0. 12. 50. 3. Vigni, Realacci, Ruzzante.

All'emendamento 12. 50, comma 3, sopprimere le parole: nonché il congruo utile di impresa.

0. 12. 50. 6. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, comma 3, sopprimere le parole: o cedendole a terzi.

0. 12. 50. 8. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , come approvato dal consiglio comunale del comune interessato.

0. 12. 50. 10. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquina-

mento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

6-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 6-bis è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

6-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 6-bis, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con

la procedura indicata al comma 6-quater, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

0. 12. 50. 4. Realacci, Vigni, Pappaterra, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Rocchi, Sandri, Verneti, Vianello, Zunino, Boccia.

All'emendamento 12. 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 10 per cento del valore dell'area, determinato attraverso perizia giurata.

0. 12. 50. 5. Vigni, Realacci, Ruzzante.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare). — 1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;

b) durata del programma.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i Presidenti delle regioni, delle province e i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area, secondo le procedure di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.

4. Le finalità indicate nel presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

12. 50. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito dei siti di importanza nazionale di cui al decreto dello stesso Ministro 18 settembre 2001, n. 468, esclusi quelli per i quali siano stati avviati interventi di bonifica, determina i criteri per i quali è possibile affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate a soggetti terzi. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti come sopra determinati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2, lettere *a*) e *b*), e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, senza oneri a carico dello Stato.

12. 28. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: al decreto del Ministro fino a: n. 468, con le

seguenti: all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni.

12. 20. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, dopo le parole: 18 settembre 2001, n. 468, *aggiungere le seguenti*: dove sia cessata l'attività produttiva.

12. 9. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, dopo la parola: individua, *aggiungere le seguenti*: attraverso una gara europea ad evidenza pubblica,

12. 2. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole da: sulla base di un progetto *fino a*: sviluppo *con le seguenti*: a seguito dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la valutazione delle proposte.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le proposte devono comunque contenere: *a*) un progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni; *b*) la garanzia da parte del soggetto concorrente per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate dai lavori; *c*) i tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

12. 21. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: di massima integrato *con la seguente*: preliminare.

12. 11. Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: e nel rispetto *con le seguenti*: nell'integrale rispetto.

12. 12. Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi i proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti e i soggetti partecipati dai proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti.

12. 3. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 2, dopo le parole: accordi di programma *aggiungere le seguenti*: , ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

12. 22. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e l'approvazione delle eventuali *fino a*: emergenza.

12. 4. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 2, dopo le parole: gli interventi di bonifica *aggiungere le seguenti*: , la definizione dei requisiti dei progetti definitivi ed esecutivi, l'individuazione delle amministrazioni responsabili cui affidare le attività di monitoraggio e di controllo.

12. 23. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e l'approvazione del progetto di valorizzazione *fino alla fine del comma*.

12. 13. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, dopo le parole: gli interventi di bonifica e aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e storico-artistici,

12. 29. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , come approvato dal consiglio comunale del comune territorialmente interessato.

12. 14. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , i sistemi di monitoraggio e di controllo sugli interventi di bonifica.

12. 24. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali misure di messa in sicurezza d'emergenza saranno realizzate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

12. 5. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 3.

* **12. 15.** Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

* **12. 31.** Lion.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché il congruo utile di impresa,

12. 16. Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o cedendole a terzi.

12. 17. Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **12. 6.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **12. 18.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini del presente articolo, gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono l'acquisizione, attraverso procedure di espropriazione delle aree inquinate da bonificare, al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, con oneri integralmente a carico del soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree interessate.

12. 25. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: dello Stato o.

12. 19. Russo Spena, Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo saranno assicurate, attraverso l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, le aree inquinate da bonificare.

12. 7. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, in ordine alle responsabilità di chi ha causato l'inquinamento del sito da bonificare.

12. 26. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole: il bilancio dello Stato con le seguenti: la pubblica amministrazione.

12. 27 Guido Dussin, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 10 per cento del valore dell'area, determinato attraverso perizia giurata.

12. 8. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — (Bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani o caratterizzati da inquinamento pregresso) — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile indivi-

duare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza;

e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell'importanza del sito e dell'entità della spesa sostenuta per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al

comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

12. 01. Realacci, Vigni, Pappaterra, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Adduce, Molinari.

(A.C. 2033 – Sezione 6)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

*(Istituzione del Reparto
Ambientale Marino).*

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI
LEGGE.**

ART. 13.

*(Istituzione del Reparto
Ambientale Marino).*

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. *(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera).* 1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di

materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

13. 01. La Commissione.

(Approvato).

(A.C. 2033 – Sezione 7)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

*(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati ».

3. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« 17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 ».

5. All'allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « 16 01 03 pneumatici usati » sono sostituite dalle seguenti: « 16 01 03 pneumatici fuori uso ».

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 5.

7. I rifiuti che, per effetto della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, non possono essere smaltiti in impianti autorizzati soltanto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di

qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa. ».

14. 20. La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 1.

14. 1. Tagliatela.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Entro il 31 marzo 2002 » sono soppresse;

b) dopo le parole: « sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano » sono aggiunte le seguenti: « , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ».

14. 5. (ex 10. 22) Guido Dussin, Parolo.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al personale dipendente delle province, destinato all'esercizio dell'attività di controllo, cui sono conferite le funzioni di agente di polizia giudiziaria, è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria. Gli stessi possono redigere i verbali di

contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi anche fuori l'orario di servizio.

14. 4. Lion.

Sopprimere il comma 2.

14. 10 Pappaterra, Piglionica, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, capoverso 7, dopo le parole: attività di aggiungere le seguenti: raccolta e.

14. 9. Stradella.

Al comma 2, capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole: , a far data dal 1° gennaio 2003.

14. 23. La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 3.

14. 21. La Commissione.

(Approvato).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate per il combustibile derivante da rifiuto, qualora l'offerta di smaltimento sia oggettivamente più conveniente.

14. 6. Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate per i rifiuti trattati per il combustibile derivante da rifiuto, qualora l'offerta di smaltimento sia oggettivamente più conveniente.

14. 7. Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo stoccaggio come definito dalla lettera l) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la responsabilità del produttore iniziale per il corretto smaltimento o recupero è esclusa a condizione che il produttore iniziale stesso, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera b), abbia ricevuto, entro 180 giorni dalla data di arrivo dei rifiuti allo stoccaggio, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni indicate, rispettivamente, dai punti D1 e D12 e da R1 e R11 degli allegati b) e c) decreto legislativo n. 22 del 1997.

14. 3. Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, la lettera g) è sostituita con la seguente:

g) sei delle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

14. 2. Lion.

Sopprimere il comma 7.

14. 22. La Commissione.

(Approvato).

(A.C. 2033 – Sezione 8)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.***(Smaltimento dei rifiuti sanitari).*

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

(A.C. 2033 – Sezione 9)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.***(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).*

1. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti della alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
16 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 16.***(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).**Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,

e successive modificazioni, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Modifica all'articolo 33 del con le seguenti: Modifiche al.

16. 3. La Commissione.**(Approvato).***Sopprimere il comma 1.***16. 1. Lion.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore.

16. 2. (Nuova formulazione) Guido Dussin, Parolo.**(Approvato).***Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia). – 1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e come modificato dall'articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente:

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai Comuni, entro il 31 marzo 2002, un piano di adeguamento

degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge.

6. 02. (ex 7. 01). Vianello.

(Approvato).

(A.C. 2033 – Sezione 10)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 17.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Sopprimerlo.

17. 1. (ex 11. 1.) Guido Dussin, Parolo.

(Approvato).

(A.C. 2033 – Sezione 11)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Piano straordinario di telerilevamento).

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Piano straordinario di telerilevamento).

Al comma 2, sostituire le parole da: nell'ambito dell'unità fino alla fine del comma con le seguenti: , ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 1. Iannuzzi, Annunziata, Realacci, Reduzzi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Chianale, Calzolaio, Piglionica, Raffaella Mariani, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033 – Sezione 12)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale

di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione d'ambito ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Al comma 1, dopo le parole: è vincolata all'attuazione aggiungere le seguenti: del piano.

19. 1. Stradella.

(Approvato).

(A.C. 2033 – Sezione 13)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Potenziamento dell'APAT).

1. Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di tutela e di conoscenza del territorio, il Servizio sismico nazionale e l'Ufficio per il sistema informativo, già operanti nell'ambito del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*(Potenziamento dell'APAT).**Sopprimerlo.***20. 1.** Tagliatela.*(Approvato).**(A.C. 2033 – Sezione 14)*ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

*(Modifiche alla legge
18 maggio 1989, n. 183).*

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, » sono sostituite dalle seguenti: « o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti ».

2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « del Ministro dei lavori pubblici » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »;

b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: » ed è abrogata la lettera *d*).

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo ».

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

*(Modifiche alla legge
18 maggio 1989, n. 183).*

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ed è abrogata la lettera d) con le seguenti: ,è abrogata la lettera d) ed alla lettera e) le parole «rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) al comma 3, dopo le parole «Il Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti «e della tutela del territorio».

d) la rubrica è sostituita dalla seguente «Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

21. 1. La Commissione.

(Approvato).

(A.C. 2033 – Sezione 15)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002 e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

*(Modifica all'articolo 6 della legge
23 dicembre 2000, n. 388).*

Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

22. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e lo comunica alle competenti Commissioni parlamentari.

22. 1. Russo Spina, Vendola.

(A.C. 2033 – Sezione 16)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2033 – Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

lo stabilimento Lucchini siderurgica ubicato presso l'area industriale di Potenza insiste praticamente all'interno del tessuto urbano della città;

tale situazione comporta un grave impatto ambientale legato ai cicli produttivi, essendo uno stabilimento a turnazione continua;

sono state rilevate forme di inquinamento superiori ai livelli consentiti con le continue proteste degli abitanti preoccupati per la salute e la qualità della vita;

il problema non è isolato e riguarda moltissime realtà urbane medio-grandi del Paese;

sono state avanzate proposte di delocalizzazione dell'impianto produttivo;

la tutela dell'ambiente non è un costo, bensì un investimento, in quanto la delocalizzazione abbatterebbe i costi di un impianto oramai vecchio;

impegna il Governo

a ricercare, di concerto con il Comune di Potenza, la regione Basilicata, il Consorzio per lo sviluppo industriale, una soluzione per la delocalizzazione dello stabilimento Lucchini anche attraverso l'utilizzo dei fondi UE stanziati nell'ambito del programma 2000-2006.

9/2033/1. Molinari, Realacci, Lion.

La Camera,

premessi che:

l'accordo di programma ENI - Regione Basilicata in merito allo sfruttamento delle risorse petrolifere rappresenta un capitolo importante per lo sviluppo della Basilicata, con l'obiettivo di conciliare l'attività estrattiva con la tutela dell'ambiente nella logica di uno sviluppo ecosostenibile;

il giacimento Val d'Agri è il più grande giacimento petrolifero presente nell'Europa continentale e rappresenta la principale riserva energetica del nostro Paese;

l'impatto ambientale riveste una rilevanza fondamentale in quanto l'attività estrattiva ricade territorialmente nell'istituendo Parco nazionale della Val d'Agri;

impegna il Governo

a prevedere specifici finanziamenti per il monitoraggio e la tutela ambientale in relazione allo sfruttamento delle risorse petrolifere.

9/2033/2. Luongo, Adduce, Molinari, Lettieri, Potenza, Boccia, Lion.

La Camera,

premessi che:

esistono numerose aree sottoposte al duplice regime di tutela ambientale previsto dalla normativa in materia di parchi nazionali e parchi naturali regionali ed ai vincoli previsti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso);

esiste l'esigenza prioritaria di verificare esattamente come agisce sul territorio tale sovrapposizione di vincoli ai fini di una razionalizzazione e semplificazione

normativa diretta ad assorbire in un'unica disciplina i vincoli per ogni territorio tutelato;

impegna il Governo

a compiere, entro il 30 aprile 2002, il censimento di tutte le aree dei comuni compresi, anche in parte, nel perimetro dei parchi nazionali e dei parchi naturali regionali e contestualmente sottoposti ai vincoli dell'articolo 1-*quinquies* della legge Galasso.

9/2033/3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Antonio Barbieri, Realacci, Vigni, Iannuzzi, Borriello.

La Camera,

premesso che:

l'eccezionale situazione meteorologica che investe dall'inizio dell'inverno il nostro Paese, caratterizzata da alte pressioni e assenza di venti e precipitazioni, in particolare al Nord, ha messo drammaticamente in risalto il grave inquinamento atmosferico nelle aree urbane;

l'altissima concentrazione nell'aria di sostanze altamente inquinanti, quali benzene, monossido di carbonio, anidride solforosa, biossido di azoto, ma soprattutto polveri sottili (PM10), causata, secondo i dati dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio, per il 78 per cento dal traffico veicolare, ha provocato in molte città l'adozione di misure come il blocco della circolazione o la circolazione a targhe alterne; tali misure, se da un lato riescono a far diminuire la concentrazione di sostanze tossiche, ma solo durante il limitato periodo di applicazione delle stesse, non incidono significativamente sulle cause dell'inquinamento;

secondo l'organizzazione mondiale della sanità le polveri sottili provocano in un anno 3.500 morti, 30.000 attacchi d'asma infantile, 31.500 bronchiti acute e 4.500 ricoveri ospedalieri, concentrati soprattutto nelle otto principali città italiane, dove vivono circa nove milioni di abitanti;

il nostro Paese non ha ancora recepito la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, concernente i valori limite di qualità dell'aria per il biossido di azoto, il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

in tale contesto appare indispensabile adottare misure strutturali che incidano in modo significativo sulle modalità di trasporto, quindi sulle abitudini dei cittadini, allarmati dalla diffusione dei preoccupanti dati sulla concentrazione di sostanze tossiche nell'aria delle nostre città; si ritiene indispensabile, in particolare, incrementare consistentemente le risorse per il trasporto ferroviario di merci e persone per il cabotaggio, per lo sviluppo di mezzi di trasporto a bassissimo impatto ambientale e per il trasporto pubblico su ferro ed elettrico nelle aree urbane,

impegna il Governo

in sede di attuazione del Programma di infrastrutture strategiche, a dare priorità al trasporto ferroviario, al cabotaggio, ai sistemi di trasporto pubblico urbano, arrivando a destinare a tali sistemi almeno i due terzi delle risorse annualmente disponibili.

9/2033/4. Realacci, Vigni, Lion, Pappalterra, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pignionica, Reduzzi, Rocchi, Sandri, Verretti, Vianello, Zunino.

La Camera,

premesso che:

la legge 9 dicembre 1998, n.426, individua tra i siti di importanza nazionale da bonificare il sito Fibronit di Bari, prevedendo, per la realizzazione degli interventi, un onere complessivo di 7.747.000 euro;

tale sito rappresenta un grave e concreto elemento di rischio per la salute, come testimoniato dall'elevato numero di patologie gravi che hanno colpito la popolazione che nei decenni scorsi ha vissuto ed operato in quel territorio;

il sito è collocato all'interno del tessuto urbano della città di Bari con pregiudizio ulteriore e persistente per la salute dei cittadini;

alla luce delle recenti determinazioni che hanno condotto ad un nuovo sequestro dell'area da parte della magistratura e alla nomina di un commissario straordinario nella persona del Presidente della regione, Raffaele Fitto;

i recenti provvedimenti del Ministro dell'ambiente assegnano un finanziamento assolutamente insufficiente alla realizzazione degli interventi da doversi attuare;

impegna il Governo

a garantire un ulteriore congruo finanziamento per poter avviare sul sito in questione non solo l'opera di messa in sicurezza d'emergenza, ma concreti interventi di bonifica e recupero dell'area e a svolgere un ruolo di controllo, attraverso i propri organi tecnici, anche al fine di individuare il piano di intervento che garantisca al meglio le finalità di recupero dell'area salvaguardando la salute e la sicurezza dei cittadini.

9/2033/5. Piglionica, Rossiello, Nicola Rossi, Sasso, Caldarola.

La Camera,

premessi che:

gli articoli 10-11-12 del disegno di legge in esame contengono disposizioni in materia di siti inquinati per l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare;

si rende necessario inserire l'area industriale dismessa Fibronit di Bari;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile affinché sia garantita la realizzazione degli interventi di urgenza per il piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale dismessa Fibronit di Bari individuata tra

gli interventi di interesse nazionale ai sensi del decreto 18 settembre 2001, n.468.

9/2033/6. Dell'Anna, Lazzari, Lorusso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2033-A, recante disposizioni in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 14 che introduce modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

premessi che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 disciplina la gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di derogare alle disposizioni dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i rifiuti trattati e per il combustibile derivante da rifiuto, qualora l'offerta di smaltimento sia oggettivamente più conveniente per l'amministrazione pubblica.

9/2033/7. Guido Dussin, Parolo.

La Camera,

considerato che:

nel comune di Eboli (Salerno) per la prima volta in Italia sono stati demoliti circa 300 manufatti abusivi che insistevano lungo la fascia costiera pinetata;

l'urgenza di un intervento di riqualificazione della fascia costiera che si estende all'interno del comprensorio di Eboli, importante centro della Valle del Sele, al fine del ripristino e della salvaguardia ambientale della zona e per favorire il rilancio turistico di tutta l'area a sud di Salerno

impegna il Governo

a definire un impegno decennale di spesa per il raggiungimento dei fini di cui sopra.

9/2033/8. Cardiello.

La Camera,

premessi che:

la Val Basento, area industriale della Basilicata compresa tra Salandra Ferrandina e Pisticci, (Matera) è interessata dal 1958 da estrazione di gas metano e da lavorazioni chimiche a seguito di insediamenti industriali Eni LIQUICHIMICA - ANIC - ENICHEM - ENICHEM FIBRE;

le pericolose lavorazioni riguardavano il pvc e il cvm, le stesse di Porto Marghera, comunemente conosciuti come cloruro di vinile sostanza altamente tossica e nociva nonché la presenza di amianto derivante da lavorazioni *eternit* disperse su tutto il comprensorio;

l'area della Valbasento è stata la prima area industriale in Italia interessata da insediamenti industriali legati alle partecipazioni statali ad essere oggetto e soggetto dello strumento dell'accordo di programma per la reindustrializzazione;

si è trattato di un processo lungo e anche doloroso per i lavoratori ed il territorio e che sta vedendo in questi mesi la sua conclusione con un bando di 212 miliardi per l'insediamento di nuove iniziative economiche che dovrebbero rappresentare il rilancio definitivo del comprensorio;

il consorzio per lo sviluppo industriale di Matera, a seguito del rinvenimento di materiale sospetto nei siti acquistati dalle società del gruppo Eni nel corso della esecuzione di lavori pubblici per la realizzazione del parco tecnologico della Val Basento, incaricava in data 30 agosto 2001, lo studio Omega sas di effettuare una verifica al fine di appurare l'effettiva natura di quanto ritrovato;

lo studio Omega sas in data 26 ottobre 2001 depositava presso il consorzio per lo sviluppo industriale di Matera i rapporti sulle indagini ambientali eseguite su mandato dello stesso ente, concernenti rispettivamente: 1) l'area industriale dismessa nel comune di Ferrandina; 2) le

aree pista di volo ed ex metanolo nel comune di Pisticci, dai quali è emersa prova di una situazione di inquinamento in atto, giuridicamente rilevante, ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999;

in relazione all'area industriale dismessa del comune di Ferrandina (Matera) sulla base delle indagini effettuate è stato fornito il seguente quadro valutativo:

con riferimento ai terreni: su un totale di 34 scavi da cui sono stati prelevati campioni sottoposti ad analisi, 14 (pari a circa il 41 per cento) hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato I al decreto ministeriale 471 del 1999. In particolare:

a) su un totale di 42 campioni sottoposti ad analisi, 10 hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato 1 al decreto ministeriale 471 del 1999 per i metalli pesanti, con concentrazioni di mercurio comprese tra 6 e 303 mg/kg (contro un valore limite di 5);

b) per il parametro idrocarburi policiclici aromatici, su un totale di 9 campioni analizzati, 2 hanno evidenziato concentrazioni superiori a quelle previste; è stata rilevata notevole presenza di pirene e benzo(ghi)pirilene, e concentrazioni anomale di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, Indeno (1, 2, 3 -cd)pirene;

c) su 19 campioni, 4 hanno presentato valori di composti organici superiori a quelli previste dalla normativa, con presenze anomale di 1,2-dicloroetano, 1,1,2-tricloroetano e benzene;

d) pur non rientrando tra i parametri contemplati nel decreto ministeriale n. 471 del 1999, due scavi hanno evidenziato valori di pH molto elevati (alcalini), mentre altri tre hanno evidenziato valori di pH molto bassi (acidi); tutti presentano una colorazione anomala, il che autorizza a ritenere di non essere in presenza di terreno ma di materiali di risulta da attività industriali;

con riferimento alle acque:

a) le acque di fondo scavo prelevate, pur presentando odore caratteristico al momento del prelievo, non hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato 1 del decreto ministeriale n. 471 del 1999;

b) tutte le acque prelevate dai piezometri presentano concentrazioni di manganese notevolmente superiori ai valori limite previsti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

c) 2 campioni su 6 prelevati da piezometri presentano superamenti delle concentrazioni previste per il parametro solfati;

d) l'analisi qualitativa ha evidenziato, sia nelle acque di fondo scavo, sia dei piezometri, presenza di composti organici;

e) un'analisi quantitativa parziale dei composti organici sulle acque prelevate dai piezometri ha evidenziato la seguente situazione:

tutte le acque prelevate dai piezometri presentano concentrazioni di tricloroetilene notevolmente superiori ai valori limite previsti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

3 campioni su 4 evidenziano notevole presenza 1.1.2.-tricloroetano ben oltre i limiti del decreto ministeriale n. 471 del 1999 (fino a quasi tremila volte il limite);

su tutti i campioni analizzati sono presenti valori elevati e diffusi di conducibilità e cloruri;

due campioni analizzati presentano valori elevati di ossidabilità Kubel;

in relazione alle aree « pista volo » e « ex metanolo » della zona industriale nel comune di Pisticci (Matera) è stato fornito il seguente quadro valutativo:

con riferimento ai terreni: su un totale di 16 scavi, 7 (pari al circa il 44 per

cento) hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999. In particolare:

a) su un totale di 19 campioni sottoposti ad analisi, 7 hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i parametri di mercurio, rame e nichel;

b) per il parametro idrocarburi policiclici aromatici, tutti i campioni analizzati non hanno evidenziato concentrazioni superiori a quelle previste;

c) per quanto riguarda i composti organici, su 6 campioni, nessuno ha presentato valori superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;

d) è stata evidenziata una presenza diffusa di amianto su tutta l'area, che in due punti (scavi 68 e 69) è stato accertato essere del tipo crisotilo, e in quantità massiccia;

e) la quasi totalità degli scavi ha evidenziato la presenza di materiali palesemente estranei al terreno naturale dell'area;

f) pur non rientrando tra i parametri contemplati nel decreto ministeriale n. 471 del 1999, due scavi hanno evidenziato valori di pH molto elevati ed una colorazione anomala, il che autorizza a ritenere di non essere in presenza di terreno ma di materiali di risulta da attività industriali;

g) la metodologia di campionamento utilizzata è stata mirata a prelievi per tipologie di materiali rinvenuti, non ricampionati successivamente dove si sono ripresentate le stesse emergenze; la situazione generale del sito è quindi più estesa e peggiorativa rispetto al quadro evidenziato;

con riferimento alle acque:

a) tutte le acque prelevate dai piezometri presentano notevoli concentrazioni di solfati e manganese, superiori ai valori limite previsti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

b) pur non essendo contemplato dal decreto ministeriale n. 471 del 1999, il parametro cloruri presenta valori molto elevati;

c) è stata riscontrata presenza di selenio, cromo e nichel, pur nei limiti di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999;

d) i campioni prelevati presentano i valori elevati di conducibilità e ossidabilità Kubel e, per il solo piezometro di valle, di COD; le aree investite dalle indagini sono state interessate nel passato da insediamenti industriali di natura chimica ad opera di aziende del gruppo Eni;

l'inquinamento nel corso degli anni ha riguardato anche i lavoratori, come più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali, e le popolazioni delle aree circostanti gli impianti industriali;

la regione Basilicata ha promosso, con legge regionale, una azione di *screening* sui lavoratori, iniziativa partita in questi giorni al fine di accertarne le conseguenze patologiche delle lavorazioni;

impegna il Governo

ad assumere apposite iniziative normative anche nell'ambito della discussione del presente provvedimento al Senato della Repubblica, al fine di inserire l'area industriale della Val Basento tra le aree industriali da bonificare ai sensi della legge n. 426 del 1998.

9/2033/9. Adduce, Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Abbondanzieri, Vigni, Calzolaio, Piglionica, Chianale, Bandoli, Vianello, Sandri, Zunino, Dameri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « disposizioni in materia ambientale », che

prevede interventi finalizzati, nel loro complesso, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale;

considerato che l'articolo 7 prevede interventi di rilievo per garantire il funzionamento delle aree marine protette, che rappresentano un patrimonio prezioso per il paese;

rilevata la necessità di garantire la realizzazione di efficaci campagne di valorizzazione, sensibilizzazione e controllo nell'ambito delle iniziative intraprese e delle attività svolte per la salvaguardia dell'ambiente marino;

impegna il Governo

a garantire, anche con l'impiego di idonee risorse finanziarie, lo svolgimento di attività ed iniziative, anche operative, dell'ambiente marino, ivi compresa la continuazione di campagne di valorizzazione, di sensibilizzazione e di controllo, condotte in collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali e mediante il coinvolgimento attivo degli operatori della pesca e delle associazioni ambientaliste.

9/2033/10. Germanà, Lupi.

La Camera,

premesso che:

ad un anno di distanza dall'approvazione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (legge n. 36 del 2001) non sono ancora stati emanati i decreti attuativi;

ciò impedisce l'attuazione di una legge che intende garantire la tutela della salute e dell'ambiente in modo uniforme sull'intero territorio nazionale ed al tempo stesso assicurare la funzionalità delle reti

relative all'energia elettrica, alla telefonia mobile ed all'emittenza radiotelevisiva;

impegna il Governo:

a dare rapida, piena e coerente attuazione alla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico;

ad emanare entro 30 giorni, in particolare, i decreti previsti dall'articolo 4 della legge n. 36 del 2001 relativi alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

9/2033/**11**. Vigni, Realacci, Vianello.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 10, 11 e 12 del disegno di legge in esame contengono disposizioni in materia di siti inquinati per l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare;

la piana di Sibari in provincia di Cosenza è stata oggetto del deposito illegale di tonnellate di ferriti di zinco rivernienti dallo stabilimento industriale Per-tujola di Crotona;

la vicenda è oggetto di indagine giudiziaria da parte della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro allo scopo di individuare i responsabili di un così grave attacco all'ambiente e alla salute dei cittadini;

i siti da bonificare sono stati segnalati al Ministero dell'ambiente dal commissario regionale per l'emergenza rifiuti della regione Calabria e sono stati inseriti nel prospetto di bonifica di cui alla legge n. 426 del 1998;

si rende necessario inserire la piana di Sibari tra gli interventi più urgenti in quanto uno studio dell'università di Bari ha evidenziato gravi rischi per la salute dei cittadini residenti nella zona;

impegna il Governo

ad attivare immediatamente gli interventi per la bonifica ed il ripristino ambientale

della piana di Sibari al fine di restituire tranquillità alle migliaia di cittadini residenti e per salvaguardare un'area di elevata valenza ambientale, culturale e turistica.

9/2033/**12**. Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

il sito di Cengio Saliceto è tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

sono stati approvati dalla conferenza dei servizi i risultati del piano di caratterizzazione delle « aree interne » dello stabilimento ACNA di Cengio. È quindi disponibile il quadro complessivo dell'inquinamento dei suoli e della falda che consente un primo orientamento sulle operazioni di bonifica;

l'azienda, ai sensi dell'accordo di programma a suo tempo stipulato, entro fine marzo deve presentare il piano di bonifica del sito eventualmente articolato per lotti;

l'ufficio del commissario ha completato la caratterizzazione delle aree pubbliche che rientrano nella perimetrazione a suo tempo individuata. Da tale attività si evince una situazione di inquinamento diffuso lungo l'asta del Bormida per qualche decina di chilometri. In particolare, nelle cosiddette « aree esterne » dello stabilimento (comuni di Cengio e Saliceto), emerge la necessità di procedere alla bonifica di terreni e sedimenti per volumi pari ad oltre 100.000 metri cubi. L'ufficio del commissario sta predisponendo il relativo progetto e si potrebbero appaltare i lavori entro l'anno;

il rischio è che, anche tenendo conto dei « tagli » apportati dalla finanziaria, le risorse disponibili per la bonifica siano insufficienti;

impegna il Governo

una volta predisposto il progetto, ad assicurare le risorse economiche necessarie per la bonifica delle aree esterne.

9/2033/**13.** Zunino, Vigni, Realacci, Vianello, Chianale, Mariani, Abbondanzieri, Cima, Cento, Lion, Zanella, Rava, Patria.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2033;

considerato che appare estremamente rilevante la tutela delle popolazioni residenti nei pressi dei siti inquinati, con particolare riferimento ai siti caratterizzati da significative esposizioni all'amianto, che presentano rilevanti problemi sotto il profilo sanitario;

valutata la procedura definita dall'articolo 12 del disegno di legge, per la bonifica dei siti inquinanti;

impegna il Governo

a dare assoluta priorità, nell'attuazione dell'articolo 12 del provvedimento, agli interventi di bonifica dei siti ad alta concentrazione di amianto, anche ai fini di una efficace tutela e salvaguardia della salute dei cittadini.

9/2033/**14.** Ruzzante, Innocenti, Susini, Vigni, Cordoni, Vianello.

La Camera,

impegna il Governo

a procedere ad una attenta valutazione dell'inquinamento della città di Colleferro, affinché essa sia inserita tra i siti previsti dall'articolo 10.

9/2033/**15.** Russo Spena, Vendola.

La Camera,

preso atto della volontà espressa dal Governo, nel corso della discussione relativa al disegno di legge « Disposizioni in materia ambientale », e della necessità di individuare con maggiore decisione l'ambito territoriale degli ulteriori siti da inserire nella normativa prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni;

considerato quanto previsto dall'articolo 10 « Disposizioni in materia di siti inquinati » e dell'articolo 12 « Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare » della presente legge « Disposizioni in materia ambientale »;

precisato che per area del litorale vesuviano si intende individuare il territorio compreso tra il porto del Granatello (Portici) e l'area industriale di Castellammare di Stabia, comprensiva dei siti industriali dismessi presenti nei territori dei comuni di Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei dove si ritrovano vecchie industrie conciarie, discariche abusive, e terreni utilizzati come aree di deposito per materiali fortemente inquinanti (amianto e sostanze chimiche);

rilevato che tale area presenta notevole interesse sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista turistico, paesaggistico e, quindi, economico,

impegna il Governo

a predisporre utili strumenti normativi e legislativi che consentano l'individuazione e l'inserimento dell'area del litorale vesuviano tra quelle oggetto di disposizioni sia in materia di siti inquinati, articolo 10, sia per quanto riguarda l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare, articolo 12.

9/2033/**16.** Tagliatela.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, DEL DECRETO-
LEGGE 16 GENNAIO 2002, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI UR-
GENTI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E
CONSOLARI IN ARGENTINA (2177)**

(A.C. 2177 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Assunzioni temporanee).

1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto

temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2177 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 1, le parole: « valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003 ».

(A.C. 2177 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2177 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la situazione politico-istituzionale ed economica dell'Argentina tiene con il

fiato sospeso centinaia di migliaia di nostri connazionali che vi risiedono;

le Regioni italiane hanno discusso un documento per coordinare un'azione comune in favore delle comunità italiane che risiedono nel paese sudamericano;

le proposte avanzate da alcune regioni di far rientrare gli italiani d'Argentina tra le quote relative alle assunzioni di extracomunitari rappresenta una incongruenza giuridica in quanto in questa legislatura il Parlamento ha votato la legge che attribuisce il voto degli italiani all'estero;

la priorità è invece rappresentata dall'obiettivo di non sradicare la presenza della nostra comunità e di non riproporre separazioni traumatiche e drammatiche per intere famiglie che vivono oramai stabilmente da oltre mezzo secolo in Argentina;

impegna il Governo

a prevedere uno stanziamento finanziario straordinario per affrontare l'emergenza ed istituire una cabina di regia Stato-Regioni per coordinare le forme di sostegno concreto che devono concretizzarsi anche nel medio e lungo periodo soprattutto in termini di assistenza sanitaria e di sostegno alle attività economiche dei nostri connazionali.

9/2177/1. Molinari.

La Camera,

premessi che:

l'evoluzione della situazione politico-istituzionale ed economica in Argentina presenta ulteriori e preoccupanti motivi di allarme;

l'Italia deve ribadire concretamente la sua solidarietà con le centinaia di migliaia di connazionali che vi risiedono;

l'azione delle regioni italiane e la loro volontà di arrivare ad un'azione comune di solidarietà e sostegno ai nostri emigrati;

impegna il Governo

ad istituire una cabina di regia tra Stato e regioni per coordinare le forme di sostegno e di solidarietà a trovare idonei canali per far pervenire direttamente i sostegni italiani ai nostri emigrati residenti in Argentina;

a verificare la congruità dei fondi stanziati e a stanziarne ulteriori a fronte della drammaticità della situazione;

impegna altresì il Governo a concentrarsi sui seguenti obiettivi:

partenariato nella struttura produttiva, a partire dalla piccola e media impresa;

intensificazione del rapporto con l'organizzazione del Mercosud;

a predisporre iniziative internazionali idonee ad aiutare l'Argentina a ristrutturare la sua posizione e rinegoziare i suoi debiti esteri.

9/2177/2. Spini, Raffaella Mariani, Ruzante, Carli, Innocenti.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

Lire 1000 = € 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0000930